



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

info@assiv.it

Roma, 06 Settembre 2007

CIRCOLARE ASSIV N. 19/2007

Prot. 145/2007

Sez. II/1

**AGLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

**OGGETTO: ORIENTAMENTO ASSIV - art. 6 – legge 3 Agosto 2007, n. 123 –
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”**

Con riferimento all'articolo 6 (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici) della legge in oggetto, si ritiene che la norma sia applicabile anche alle GPG che svolgono servizi di presidio fisso presso aziende, pur essendo munite di divisa; per gli Istituti con meno di dieci dipendenti sarebbe possibile assolvere l'obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla DPL, ma questa potrebbe rilevarsi una procedura assai farraginoso.

Il tesserino dovrà essere esposto e contenere foto del dipendente, sue generalità ed indicazione del datore del lavoro.

Avv. Giovanni Pollicelli



Aderente alla CONFINDUSTRIA

Art. 6

Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
